

REGOLAMENTO (CE) N. 1837/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2002

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, secondo e terzo trattino e l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽³⁾, prevede che per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, debbano essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente e che gli Stati membri stabiliscano le somme residue per il pagamento dei saldi dei contributi di ciascuna impresa.
- (2) In virtù del regolamento (CE) n. 1628/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, recante, per la campagna di commercializzazione 2001/02, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, l'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2001/02, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.
- (3) Per la campagna di commercializzazione 2001/02 la perdita complessiva stimata constatata conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, comporta, conformemente ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, che siano presi in considerazione gli importi massimi del 2 % per il contributo alla produzione di base e del 37,5 % per il contributo B, fissati rispettivamente al paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del suddetto articolo e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1628/2001.
- (4) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che venga riscosso un contributo complementare qualora la perdita complessiva constatata in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, non risulti interamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione di base e dei contributi B. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, poiché la perdita complessiva non coperta ammonta a 63 899 203 EUR, occorre fissare il coefficiente di cui all'articolo 16, para-

grafo 2, del regolamento summenzionato ad un importo di 0,08319, che rappresenta il rapporto, diminuito di una unità, tra la perdita e il gettito summenzionati.

- (5) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che il saldo risultante dall'applicazione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel corso della campagna di commercializzazione 2000/01 sia accreditato o, per quanto di ragione, addebitato al regime previsto dagli articoli 15 e 16 per la campagna di commercializzazione 2001/02.
- (6) Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1667/2001 della Commissione, del 17 agosto 2001, che rinvia la data di pagamento del contributo alle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾ e del regolamento (CE) n. 1878/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che stabilisce misure transitorie in materia di regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁶⁾, risulta un saldo positivo di 31 276 971 EUR per il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel corso della campagna di commercializzazione 2000/01.
- (7) Questo saldo positivo è dovuto ai contributi di magazzinaggio versati dalle imprese produttrici di zucchero al momento dello smercio dei loro zuccheri A e B. Occorre quindi prevederne il rimborso in funzione delle relative produzioni di zucchero A e B per la campagna di commercializzazione 2001/02 alle suddette imprese che sostengono, in applicazione degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli oneri dei contributi per la stessa campagna di commercializzazione.
- (8) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2001/02 sono fissati a:

- a) 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
- c) 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 216 del 10.8.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 9.

- d) 99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;
- e) 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- f) 236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2001/02 il coefficiente previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,08319.

Articolo 3

1. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, il saldo positivo derivante dall'applicazione dell'articolo 48 del

regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 2,2111 EUR/tonnellata di zucchero A e di zucchero B.

2. È stabilito un saldo complessivo applicabile a ciascuna impresa produttrice di zucchero moltiplicando la sua produzione definitiva di zucchero A e di zucchero B della campagna 2001/02 per l'importo unitario fissato al paragrafo 1.

3. Dal saldo complessivo constatato per ciascuna impresa produttrice di zucchero conformemente al paragrafo 2 viene detratto il totale dei contributi dell'impresa in questione per la campagna di commercializzazione 2001/02, stabilito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 314/2002.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
